



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 10) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**NOMINA DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 10)** all'ordine del giorno:

“Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Con l'Assemblea convocata in data odierna viene a scadere anche il Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**BMPS**”) nominato dall'Assemblea ordinaria nell'adunanza del 18 maggio 2020 per gli esercizi 2020-2021-2022 ed occorre pertanto procedere alla nomina dei componenti del citato Organo di controllo per gli esercizi 2023-2024-2025.

A riguardo, ricordiamo che - ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale - il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In base a quanto disposto dalla citata norma statutaria, si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate dai soci. Si ricorda che hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale di BMPS.

Per quanto riguarda le previsioni normative e statutarie relative alla composizione delle liste, nel rinviare anche a quanto indicato nello Statuto sociale (articolo 25) e nell'avviso di convocazione, si ricorda, in particolare, che le liste dovranno essere composte da due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti; i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tenendo inoltre conto dei benefici che possono derivare dalla presenza nel Collegio Sindacale di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica, ferma restando la necessità di assicurare una adeguata competenza e professionalità dei componenti tale organo.

A riguardo si rammenta che, attualmente, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei sindaci effettivi eletti, arrotondato per difetto all'unità inferiore in quanto formato da tre componenti - *i.e* almeno 1 sindaco effettivo - cfr. articolo 148 del D.Lgs. n. 58/98 Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato (di seguito il “**TUF**”) come modificato dalla Legge n. 160/2019 e dall'art. 144 *undecies*-1 comma 3 della Delibera Consob n. 11971/99 - Regolamento Emittenti).



Si fa presente che le Disposizioni di Vigilanza, come *infra* definite, indicano che è buona prassi che le cariche di presidente dell'organo di supervisione strategica, presidente dell'organo di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Il processo di nomina segue le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia, con particolare riferimento all'identificazione preventiva da parte del Collegio Sindacale uscente della propria composizione qualitativa complessiva ritenuta ottimale, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito "**Decreto MEF 169/2020**"), individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le competenze e caratteristiche di professionalità e indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e caratteristiche richieste.

Gli Azionisti sono dunque invitati a tenere conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*" (di seguito gli "**Orientamenti**"), disponibile nel sito internet della Banca www.gruppompis.it – sezione *Corporate Governance* – Assemblee azionisti e CdA nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contenente le valutazioni del Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti, nonché sulla propria composizione collettiva, in termini di equilibrio e complementarietà tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, tale da consentire al Collegio Sindacale stesso la comprensione delle aree di *business* e dei rischi ai quali il Gruppo BMPS è esposto e di svolgere il proprio ruolo in maniera ottimale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che i componenti del Collegio Sindacale siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti agli esponenti bancari (e, in particolare, ai membri del Collegio Sindacale) dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, fermo restando che il Collegio Sindacale è tenuto a svolgere le proprie verifiche riguardo ai candidati eletti ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di idoneità a rivestire l'incarico, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

Ai fini della "idoneità" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità (graduati secondo principi di proporzionalità a seconda del ruolo ricoperto, Presidente o componente del Collegio sindacale) e indipendenza, devono: *i*) soddisfare criteri di competenza e correttezza; *ii*) poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico; *iii*) avere disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico (per la stima del tempo da dedicare alla carica si veda quanto indicato negli Orientamenti), nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa.

A riguardo si ricordano in particolare: *i*) l'articolo 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**"), che ha recepito la normativa europea in materia di idoneità degli esponenti bancari a ricoprire l'incarico (c.d. "**Direttiva CRD**"); *ii*) le relative disposizioni attuative contenute nel Decreto MEF 169/2020; *iii*) l'art. 148



del TUF per quanto riguarda il requisito di indipendenza; *iv*) le Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornate a luglio 2021; *v*) la Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata a dicembre 2021; *vi*) la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario", come successivamente modificata, di seguito le "**Disposizioni di Vigilanza**"); *vii*) il Codice di *Corporate Governance* (in particolare art. 2, Raccomandazione 7 sul requisito di indipendenza); nonché *viii*) l'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 sul divieto di "*interlocking*".

Sempre in tema di requisiti di idoneità, si evidenzia che, come recentemente previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti bancari emanate da Banca d'Italia a maggio 2021, il soggetto che intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari, può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (*i.e.* presidente del consiglio di amministrazione, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale). Ciò al fine di agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari. Anche qualora ci si avvalga della facoltà prevista dal presente paragrafo, rimane impregiudicata la procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti condotta a seguito della nomina ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta, inoltre, che non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

I Sindaci non possono ricoprire cariche in banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto e non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Per ulteriori dettagli a riguardo si rimanda al Decreto MEF 169/2020 e alla ulteriore normativa rilevante in materia.

...°° .. °° .. °° ..

Quanto alla procedura di nomina assembleare con il voto di lista si precisa che, in base a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto sociale, si procederà all'elezione del Collegio Sindacale come di seguito sinteticamente indicato:

- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;



- risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni normative vigenti.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

..°°..°°..°°..

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in conformità alle disposizioni statutarie e di legge.

Siena, 10 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Maria Patrizia Grieco
Presidente del Consiglio di Amministrazione